REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO Parte II	REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE MODALITA' DI SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E REINTEGRAZIONE DEI TECNICI DAL RUOLO E DALL'ALBO DEL SETTORE TECNICO – (all. A)
In vigore	**Modifiche**
Art. 18 Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici 1 I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento: a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale; b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo se non effettuano gli aggiornamenti previsti dalla Coachin Convention della UEFA e/o dal Settore Tecnico; c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa. d. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta. 2 La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi. 3 Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste nell'art. 36. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo. 4 Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli	**1**. La sospensione nelle ipotesi di cui all'art. 18, comma 1. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico è automatica e la Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 lett. b) del Regolamento del Settore Tecnico e dal successivo comma 2, la reintegrazione degli Allenatori e dei Preparatori atletici sospesi, a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote arretrate. **2**. Gli Allenatori ed i Preparatori atletici che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo. La Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale. **3**. La reintegrazione dell'Allenatore e del Preparatore atletico, incorso nella cancellazione dal Ruolo ai sensi del comma 2, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell'interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico. **4**. La cancellazione dall'Albo e dal Ruolo dei Tecnici, nelle ipotesi di cui all'art. 18, comma l, lett.re b), c) e d) del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica. La Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale
Art. 32 Operatori Sanitari 1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista, massofisioterapista, massaggiatore sportivo, massaggiatore, rilasciati ai sensi delle vigenti normative. Fra i quali: 1. Fisioterapista DM 14 settembre 1994, n.741 e titoli equipollenti DM 27 luglio 2000 2. Massofisioterapista L. 19 maggio 1971, n. 403	**5**. La reintegrazione dell'Allenatore e del Preparatore atletico sospeso a seguito di richiesta personale, secondo quanto previsto all'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne faccia domanda scritta purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti tecnici. **6**. I Tecnici, anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi relativi all'aggiornamento e al pagamento delle quote annuali, e ad ogni altro dovere ed

3. Massaggiatore Sportivo 26 ottobre 1971, n. 1099
4. Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici L. 23 giugno 1927, n. 1264
2. Gli Operatori Sanitari sopra indicati, per essere iscritti nell'apposito ruolo, devono presentare al Settore Tecnico la seguente documentazione:
a domanda d'iscrizione con autocertificazione dei dati anagrafici e luogo di residenza;
b certificato penale;
c certificazione dei carichi pendenti;
d copia autenticata del titolo abilitante;
e fototessera firmata;
f copia del documento d'identità.
3. Gli Operatori Sanitari iscritti nell'apposito ruolo sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di aggiornamento indetti dal Settore Tecnico.

Art. 35
Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento
1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa Uefa. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni. La partecipazione a tali aggiornamenti è obbligatoria pena la perdita della validità della "licenza di Allenatore Uefa".
2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.

Art. 36
Sospensione Volontaria
1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.
La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o obbligo derivante dallo "status di tecnico".
7. I Medici e gli Operatori Sanitari sono sospesi automaticamente dal Ruolo:
a) nel caso non versino la quota annuale di iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 18, comma l. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico;
b) nel caso non partecipino agli incontri ed ai seminari di aggiornamento previsti dagli artt. 32 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico;
c) nel caso in cui ne facciano richiesta scritta ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico;
d) nel caso in cui ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico.
La Segreteria del Settore Tecnico dà comunicazione della sospensione a mezzo Comunicato Ufficiale.
8. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi, a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote arretrate.
9. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito del mancato aggiornamento di cui agli artt. 32 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica con la partecipazione al primo incontro o seminario tenutosi successivamente alla loro sospensione, purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti.
10. I Medici e gli Operatori sanitari sospesi ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico sono reintegrati nel caso in cui ne facciano domanda scritta o presentino domanda di tesseramento.
11. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito di richiesta personale, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne facciano domanda scritta, purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti.
12. I Medici e gli Operatori Sanitari che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo, fatto salvo quanto

di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. 3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione. 4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano. 5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.	previsto per le ipotesi di cui all'art. 18 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico. **13**. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari, incorsi nella cancellazione dal Ruolo ai sensi del comma 13, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell'interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.
Norma transitoria Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 si terrà conto dei mancati pagamenti intervenuti a far data dalla stagione sportiva 2014/2015.	